

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 26/11/2025

FATTO

La cliente, con ricorso del 16 settembre 2025, espone quanto segue:

- ha concluso in data 09/08/2018 un contratto di cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 29.160,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 243,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 31/12/2022, dopo il pagamento di 48 rate;
- in relazione a detto contratto, la cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata (spese istruttoria e commissioni intermediario), per complessivi € 1.270,56;
- In data 09/07/2025 ha esperito infruttuosamente reclamo, con il quale ha chiesto la restituzione pro quota degli oneri e commissioni.

In ragione di quanto sopra, chiede il rimborso della somma di € 1.270,56, oltre la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza, la refusione delle spese per assistenza difensiva che

quantifica in € 200,00, quelle relative al deposito del ricorso e gli interessi legali dal reclamo al soddisfo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- nell'anno 2018 la cliente ha sottoscritto un contratto di finanziamento estinguibile mediante delegazione di pagamento;
- tale contratto è stato estinto dalla cliente nel mese di dicembre 2022;
- in data 09/07/2025, la cliente ha inoltrato formale reclamo, lamentando di non aver ricevuto il rimborso di tutti gli oneri sostenuti per detto finanziamento;
- successivamente, procedeva a riscontrarlo;
- in via meramente conciliativa, reitera l'offerta di restituzione dell'importo di € 304,38 quale ristoro delle commissioni di attivazione non godute, già presentata in sede di riscontro al reclamo, ma rifiutata dal cliente;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 09/02/2023, nel richiamare la Lexitor, denota che nella normativa europea relativa al credito immobiliare sia previsto un sistema di tutela rafforzato al consumatore c.d. PIES, documento che obbliga il finanziatore all'elencazione e definizione della natura *up front* o *recurring* dei costi applicati;
- diversamente la direttiva europea sul credito al consumo prevede l'obbligo per i finanziatori di emettere il Secci, documento che prevede genericamente l'elencazione dei costi senza fornire precisa differenziazione e descrizione sulla natura degli stessi;
- dalla lettura delle due pronunce traspare che il vero discrimine non sia il contesto normativo di origine ma il livello di trasparenza che ogni contratto garantisce al consumatore anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive;
- nel nostro Paese si dovrà pertanto guardare alla normativa primaria e secondaria che negli anni ha obbligato gli intermediari a distinguere tra costi *up front* e *recurring*;
- il consumatore italiano, se la documentazione contrattuale corrisponde a quanto richiesto dal legislatore e delinea la differenza tra costi legati e non legati alla vita del contratto, ha ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e quindi si dovranno ritenere non rimborsabili i costi definiti *up front* così come indicato nella pronuncia della CGUE del 9/02/2023;
- l'*accipiens* effettivo delle somme corrisposte dal ricorrente a titolo di "spese di intermediazione" è l'agente intervenuto per la stipula del contratto, al quale ha versato l'intera voce. Pertanto, è privo di legittimazione passiva quanto alla richiesta di ripetizione degli oneri di intermediazione;

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto a seguito della quale la cliente chiede la retrocessione di costi nei termini sopra riportati.

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario.

L'intermediario con le controdeduzioni ha affermato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta restitutoria della commissione di intermediazione, poiché sarebbe intervenuto nella sottoscrizione un agente in attività finanziaria, cui sarebbe stata versata la commissione in parola.

Il consolidato orientamento dei Collegi territoriali sul punto è nel senso di ritenere tutti i costi *up-front* (compresi i costi d'intermediazione) oggetto di restituzione da parte del finanziatore, sottolineando come le eventuali scelte organizzative dell'intermediario che decida di avvalersi di una rete di agenti o di mediatori (e i relativi costi) non devono gravare sul cliente.

In questo senso si pone anche il Collegio di Milano, che con decisione n. 12467/2023 ha affermato: "*In ogni caso, si osserva che l'orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere sussistente la legittimazione*

passiva in capo all'intermediario anche per i costi poi retrocessi ad altro soggetto" (cfr. di recente Collegio di Bari, decisione n. 6852/23 del 04/07/2023: "Al medesimo esito deve pervenirsi con riguardo alle commissioni corrisposte in favore della società di intermediazione intervenuta nella fase prodromica alla stipula del contratto concluso fuori sede; la circostanza che il prestito sia stato collocato, dietro corrispettivo, per il tramite di una società di intermediazione creditizia intervenuta nell'operazione di prestito, non muta infatti la titolarità del rapporto che permane esclusivamente in capo all'istituto erogante)."

Soltanto per completezza si rileva che l'eccezione dell'intermediario di carenza di legittimazione passiva può reputarsi infondata anche a lume dell'orientamento maturato dai collegi nella diversa fattispecie di cessione del credito tra l'originario finanziatore e l'intermediario cessionario poi effettivamente convenuto. Al riguardo, secondo il Collegio di Coordinamento, decisione n. 6816/2018, relativamente alla domanda di restituzione dei costi non maturati e relativi a un prestito rimborsabile contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente, la fonte del credito restitutorio del cliente non è il contratto, bensì il pagamento delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito è quindi l'indebita che sorge quando, per estinguere il finanziamento, in base al conteggio estintivo l'intermediario richiama il versamento di un importo non decurtato degli oneri non maturati, in violazione dell'art. 125-sexies TUB. È dunque il pagamento di un importo più elevato, comprensivo di tali costi, che determina il diritto alla pretesa restitutoria del cliente.

Legittimato passivo è dunque senz'altro l'intermediario convenuto che ha ricevuto il pagamento e ha emesso il conteggio estintivo in atti.

Oggetto di controversia è un contratto sottoscritto in data 09/08/2018, quindi, risalente ad epoca precedente il 25 luglio 2021.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, cost., dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in l. 23.7.2021 nella parte in cui, con la modifica dell'art. 125-sexies tub, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino "le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti", ha limitato ai contratti conclusi successivamente la rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, circoscrivendola per i precedenti ai soli oneri *recurring*.

Invero, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125-sexies TUB deve valere il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti o istantanei, dovendosi interpretare la norma per ciò che riguarda i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, al pari di quanto avveniva nel vigore della sua vecchia formulazione, conformemente all'interpretazione offerta all'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE dalla sentenza Lexitor.

L'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB conforme alla sentenza CGUE è stata sostenuta dall'ABF con le diffuse argomentazioni di cui alla decisione n. 2652/2019 del Collegio di Coordinamento, peraltro richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la citata decisione del Collegio di Coordinamento, il criterio di calcolo da adottare ai fini della restituzione dei costi rimborsabili deve così individuarsi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Veniamo allora al caso di specie.

Il contratto è stato estinto il 31/12/2022 dopo il pagamento di n. 48 rate sulle totali 120. Sono in atti il conteggio estintivo e la liberatoria rilasciata dall'intermediario.



Le condizioni contrattuali prevedevano che in caso di rimborso anticipato non sarebbero state rimborsate né le spese di istruttoria, né quelle di intermediazione “*in quanto non retribuiscono attività soggetta a maturazione*”.

Si tratta di spese che, invece, devono essere integralmente rimborsate applicandosi il criterio di calcolo in ragione della natura: la curva degli interessi per le prime in quanto *up front* (v. in tal senso Collegio Milano, decisione n. 7085/2023 e n. 887/2023); per le seconde il criterio *pro rata temporis* in quanto *recurring* considerato il riferimento alle *iniziative pubblicitarie* e al *mantenimento delle strutture adibite*. Operando, dunque, il conteggio sulla base di quanto osservato, e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, l'importo da restituire a favore del cliente è pari a € 1.104,53 da arrotondare a € 1.105,00 per effetto delle disposizioni ABF. Tale importo è comunque inferiore alla somma richiesta dal cliente, dal momento che quest'ultimo ha chiesto l'applicazione indiscriminata del criterio *pro rata temporis* su tutte le voci di costo contrattuali.

Infondata è la domanda, generica e non provata, di restituzione delle “*quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute* (in tal senso cfr. Collegio di Milano, decisione n. 413/2023; cfr. pure Collegio Milano, decisione n. 2121/2023).

Al ricorrente devono essere riconosciuti gli interessi legali dal reclamo al saldo.

Non potranno, invece, essere rimborsate le spese legali il cui ristoro è escluso in base al consolidato indirizzo di questo Arbitro non ricorrendone, data la serialità della lite, i presupposti (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/25).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.105,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA